



**CITTÀ DI COSENZA
IL DIRIGENTE DELLA P.M.**

Premesso che, giorno 7 agosto p.v., presso la Parrocchia San Gaetano su Piazza T.Ortale si svolgeranno gli annuali festeggiamenti in onore di San Gaetano;

Vista la richiesta del Parroco Don Francesco Bilotto, prot.59761 del 21/07/2021;

Considerato che per il regolare svolgimento della manifestazione sia opportuno adottare, temporaneamente, degli specifici provvedimenti atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché agli utenti della strada;

Ritenuto di dovere assumere i provvedimenti necessari;

Visti gli artt. 5 - 6 – 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

ORDINA

che, per le motivazioni espresse in narrativa, dalle **ore 7:00 del 6 AGOSTO alle ore 24:00 del 7 AGOSTO 2021**, viene istituito su **PIAZZA T. ORTALE**:

- **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**, per tutta la sua estensione.

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica dell'Ente per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento;

L'organizzazione dovrà:

- porre in essere ogni opportuna cautela atta a garantire la pubblica e privata incolumità nonché quella dei partecipanti alla suddetta manifestazione, annullando o interrompendo la stessa in qualunque momento ciò non fosse possibile;
- garantire, per tutta la durata della manifestazione, l'assoluto rispetto di tutte le prescrizioni attualmente in vigore per il contenimento del contagio da COVID-19;

L'efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all'espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere; potranno, altresì, modificare la vigenza della presente ordinanza in caso di anticipata o posticipata durata dell'evento;

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di emanazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla data di emanazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Istr. G. Morcavallo)

IL RESP. P. O.
(Istr. Dir. G. Fuoco)

IL DIRIGENTE DELLA P.M.
(Ing. Alessia Loise)